



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D' ARNO

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO SULLE MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 10/09/2015)

Art. 1 - NORME GENERALI

1. Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e dallo Statuto comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno al Titolo V "Partecipazione", e disciplinato dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 61, comma 13, al Capo dello stesso titolo.
2. Il referendum può essere proposto da un Comitato Promotore, è a carattere consultivo e può avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, fatta eccezione per quelle indicate dall'art. 61, comma 1.

Art. 2 - AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM

1. I referendum che possono essere dichiarati non ammissibili dal Consiglio Comunale sono solo ed esclusivamente quelli a carattere non consultivo e/o nelle materie elencate all'art. 61, comma 1, dello Statuto vigente del Comune di Montopoli in Val d'Arno.
2. L'ammissibilità dei referendum proposti verrà pronunciata, successivamente alla raccolta delle firme, a seguito dell'approvazione di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 6, dello Statuto Comunale, dal Consiglio Comunale.
3. Nel caso di giudizio positivo di ammissibilità del referendum proposto, contestualmente alla dichiarazione di ammissibilità del referendum stesso, viene indetta da parte del Consiglio Comunale la consultazione referendaria ai sensi dell'articolo 61, comma 7, dello Statuto Comunale.

Art. 3 - COSTITUZIONE COMMISSIONE PER IL REFERENDUM

1. La Commissione Speciale competente a svolgere le funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità delle operazioni referendarie viene costituita, senza necessità di particolari formalità, con la seguente composizione:
 - a) Segretario Comunale;
 - b) Responsabile del Settore 1 del Comune di Montopoli in Val d'Arno;
 - c) Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Montopoli in Val d'Arno.La Commissione Speciale si potrà avvalere, anche ai fini di controllo e vigilanza delle operazioni elettorali, di soggetti indicati in forma scritta dal Comitato Promotore.

Art. 4 - DATA DI EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM AMMESSI

1. La consultazione referendaria viene effettuata in una unica giornata di domenica, si svolge entro i novanta giorni successivi alla presentazione delle firme e non può tenersi contestualmente a consultazioni elettorali.
2. Si potrà svolgere una sola giornata di consultazione referendaria per ogni anno solare, anche se nel corso della stessa potranno essere esaminati più quesiti referendari, che non dovrà coincidere con operazioni di voto diverse, così come indicato all'art. 61, comma 9, dello Statuto comunale.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale di indizione del referendum e successivamente comunicata con provvedimento del Sindaco almeno 20 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le votazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezione europee, politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali o comunque di altre consultazioni elettorali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto ai sensi di legge e dello Statuto Comunale.

Art. 5 - INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. Il referendum comunale consultivo è indetto dal Consiglio Comunale contemporaneamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta, su domanda presentata, come previsto dal comma 3 dell'art. 61 dello Statuto comunale vigente, da un Comitato promotore rappresentante un numero di cittadini residenti a Montopoli in Val d'Arno, quando la proposta ottiene un numero di adesioni non inferiore al dieci per cento della popolazione maggiorenne residente, avente diritto al voto per le elezioni comunali, risultante al termine dell'ultimo anno precedente l'inizio della raccolta delle firme.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono specificate nei successivi articoli.

Art. 6 - COMITATO PROMOTORE

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono con la sottoscrizione di almeno 10 elettori residenti alla costituzione di un Comitato promotore ed alla formulazione chiara e semplice del quesito - o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato nomina tra i suoi componenti un Coordinatore che ne esercita la rappresentanza ed al cui domicilio dovranno pervenire le eventuali comunicazioni.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco una richiesta firmata da tutti i sottoscrittori contenente:
- a) l'indicazione del quesito da sottoporre a referendum;
 - b) la formulazione del quesito come proposto dal Comitato;
 - c) l'illustrazione delle finalità della consultazione referendaria;
 - d) l'elenco con le generalità anagrafiche complete dei promotori;
 - e) un documento indicante la nomina da parte dei promotori del Comitato promotore;
 - f) un documento indicante la nomina da parte del Comitato promotore del Coordinatore con il suo domicilio per le eventuali comunicazioni.
3. Nel caso che la richiesta sia dichiarata inammissibile dal Consiglio Comunale, sono comunque fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali proponibili avverso le decisioni del Consiglio Comunale stesso.
4. Nel caso che la richiesta sia dichiarata ammissibile dal Consiglio Comunale, il Sindaco comunica entro 10 giorni da quello di adozione della decisione al Coordinatore del Comitato promotore il provvedimento di accoglimento.

ARTICOLO 7 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve:
- a) essere numerato;
 - b) contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Montopoli in Val d'Arno – Richiesta di referendum consultivo";
 - c) contenere su ciascuna pagina l'indicazione, completa, chiara e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I moduli, predisposti nella loro forma standard dall'Ufficio Elettorale del Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, devono essere vidimati apponendo il bollo del Comune e la data di apposizione dello stesso all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito e, accanto alla firma, devono essere indicati in forma chiara e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita, nonché estremi del documento di identificazione del sottoscrittore. Le firme sono autenticate secondo le modalità di autenticazione previste per la presentazione delle candidature in occasione delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. La raccolta delle firme compiuta direttamente dal Comitato promotore, secondo le modalità di cui al precedente comma 3, o d'ufficio presso la sede comunale deve essere conclusa, con il deposito degli atti presso la Segreteria comunale, entro 90 giorni dall'inizio della raccolta stessa.

5. L'inizio della raccolta delle firme si intende come coincidente con il giorno della validazione dei moduli di cui al comma 2 del presente articolo da parte del competente ufficio comunale.

6. Il Segretario Comunale dispone per l'immediata verifica in collaborazione con l'Ufficio elettorale, da svolgersi entro 15 giorni, dell'iscrizione di un numero sufficiente di sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Montopoli in Val d'Arno, corredando gli atti ed il conteggio delle firme valide con una comunicazione rivolta al Sindaco ed al Comitato promotore, tenendo presente che la irregolarità di una firma comporta l'annullamento esclusivamente della firma in questione restando valide le restanti firme sul medesimo modulo. Il Segretario Comunale può richiedere, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Provvede, altresì, ad investire la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale degli atti di rispettiva pertinenza entro 7 giorni dal termine della verifica degli Uffici della regolarità della documentazione. Gli Uffici Comunali, con appositi atti, predispongono il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria. Il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo affinché l'argomento sia posto all'Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale da convocarsi comunque entro 20 giorni.

7. Il Sindaco provvede affinché, possibilmente nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, oltre a stabilire dell'ammissione o meno del referendum, possa adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari al finanziamento della spesa necessaria per la consultazione elettorale.

8. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti necessari all'espletamento della consultazione prendendo atto, con propria deliberazione, del testo esatto e non modificabile del quesito proposto e dà incarico al Sindaco di rendere nota l'indizione del referendum secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 - CONSULTAZIONE

1. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto ed il risultato è da considerare approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti regolarmente espressi ai sensi dell'art. 61, comma 11, dello Statuto Comunale vigente.

2. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

3. La Commissione Speciale per il Referendum verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale e la data dello stesso viene resa nota con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Copia del provvedimento sindacale viene inviato a cura degli Uffici comunali alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Coordinatore del Comitato promotore, alla Commissione Speciale per il Referendum ed agli Uffici preposti allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
3. Comunicazione dell'indizione del referendum con copia dei relativi provvedimenti viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
4. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti, nel formato concordato con la Commissione Speciale per il Referendum, con i quali sono precisati:
 - a) il testo completo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'Ufficio a cui rivolgersi in caso di smarrimento o distruzione della tessera elettorale.
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare chiaramente il testo di ciascuno di essi.
6. I manifesti sono affissi negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero almeno doppio di quello previsto per le sezioni elettorali. Le affissioni vengono effettuate entro e non oltre il 45° giorno precedente la data della votazione.
7. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove ha luogo la votazione.

Art. 10 - CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, anche a seguito dell'eventuale accordo di cui all'articolo 61, comma 4, dello Statuto Comunale, la Commissione per il Referendum, sentito il Comitato promotore, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio

delibera sulla proposta nella prima seduta successiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie entro 7 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, in forma scritta alla Commissione per il Referendum, al Comitato promotore ed al Prefetto, ed a mezzo manifesti alla cittadinanza.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli Uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. L'Ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida ad uso degli Uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12 - TESSERA ELETTORALE

1. Ai fini della votazione vengono utilizzate le tessere elettorali già in possesso degli elettori.

2. Nell'ipotesi di non possesso della tessera elettorale ed in caso di smarrimento o distruzione degli originali, le tessere stesse possono essere ritirate, nel normale orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi sino al giorno stesso della consultazione referendaria e durante tutto l'orario di svolgimento della consultazione.

Art. 13 - L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un segretario. Il numero di Sezioni per lo svolgimento della consultazione elettorale non può essere superiore a 9 (nove), di cui almeno 1 nel Capoluogo. Il numero concreto delle sezioni sarà indicato dal Consiglio Comunale al momento dell'indizione della consultazione referendaria.

2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, alla nomina, per ogni Sezione elettorale, del Presidente e di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del segretario di Sezione fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990 n 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla normativa nazionale per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 20%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia all'epoca dell'effettuazione della consultazione.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 06.30 del giorno della votazione. Dalle ore 06.30 alle 07.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della Sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo e un rappresentante dei promotori designati dal Coordinatore del Comitato.
Tali soggetti dovranno essere designati con apposito atto depositato entro il 2° giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale Comunale o in alternativa consegnato al Presidente della Sezione entro e non oltre le ore 09:00 del giorno della votazione prima che le operazioni di votazione abbiano inizio.
4. Gli atti di designazione sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione, entro e non oltre la mattinata del giorno di votazione, prima che le operazioni di votazione abbiano inizio.
5. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dal Consiglio Comunale riprodotto a lettere chiaramente leggibili.
6. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di diverso colore.
7. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal

Presidente.

8. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le 09.30.

10. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata nel seggio, un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO) nel rettangolo che la contiene.

11. Le votazioni si concludono alle ore 20.00, e sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

12. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continueranno fino alla conclusione. Finite le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Tra il materiale da trasmettere alla Segreteria del Comune deve essere ricompreso altresì un verbale contenente il resoconto delle operazioni di votazione e di scrutinio di ogni singolo seggio.

13. Una più minuta e specifica regolamentazione di quanto qui non espressamente indicato è demandata, di volta in volta, alla Commissione per il Referendum, tenendo conto anche di quanto previsto all'articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 15 - DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è istituito l'Ufficio Centrale per il referendum, composto dagli stessi membri della Commissione per il Referendum.

2. L'Ufficio Centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 20.30 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) al calcolo delle varie percentuali;
- d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale per il referendum si svolgono in seduta pubblica. In ogni caso è fatto divieto assoluto di parlare o di intervenire, pena l'espulsione dal luogo della riunione, al pubblico o soggetti esterni che eventualmente assiste alle operazioni dell'Ufficio Centrale per il Referendum.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per il referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati

dai membri dell'Ufficio.

5. Il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale, provvede, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio Centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante comunicazione nella prima successiva seduta del Consiglio Comunale;
- c) ai Capigruppo, mediante invio di apposita comunicazione;
- d) al Comitato promotore, mediante l'invio di ~~di~~ apposita comunicazione.

6. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali dell'Ufficio Centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 3 anni successivi a quello nella quale si sono svolte le operazioni di voto, il responsabile dell'archivio comunale provvede per la conservazione dei soli verbali e degli atti di indirizzo del referendum, mentre procede allo scarto delle schede della votazione e di tutto il materiale usato per la consultazione.

Art. 16 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita, ove sia già stato dichiarato ammissibile, dal 45° giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune di Montopoli in Val d'Arno è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore a due.

4. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazioni della Giunta Comunale, sentita la Commissione per il Referendum, entro il 31° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun Gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al presente regolamento una superficie di cm 70x100;
- b) ai Gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di 70x100;
- c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, un numero di superfici di cm 70x100 corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai Gruppi consiliari e

comunque non superiori a due.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dal comma precedente.

6. I Gruppi consiliari ed il Comitato promotore possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il 25° giorno precedente a quello della votazione, il Sindaco notifica a Capigruppo ed al Comitato promotore l'elenco dei punti dove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

10. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati.

11. L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sul rispetto delle assegnazioni.

Art. 17 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. La Giunta Comunale redige un calendario di disponibilità degli spazi pubblici comunali per la propaganda ed i comizi, in base a considerazioni di pari opportunità e proporzionalità.

Art. 18 - DIVIETI E LIMITAZIONI DI PROPAGANDA

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla normativa vigente in tema di referendum a carattere nazionale.

Art. 19 - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 62 dello Statuto vigente, il Consiglio Comunale, nel

termine improrogabile di un mese dallo svolgimento del referendum, deve deliberare prendendo atto dell'esito dello stesso ed assumendo le determinazioni del caso.

2. Le decisioni del Consiglio Comunale sono comunicate immediatamente dal Sindaco al Coordinatore del Comitato promotore anche in via informale.

Art. 20 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza, a cura della Giunta Comunale, mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 21 - NORMA DI INTERPRETAZIONE

1. Il presente regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di iniziativa popolare del referendum deve essere interpretato secondo i principi del procedimento amministrativo ed i principi generali del diritto.

2. Le eventuali disposizioni e le eventuali clausole derogatorie ed in deroga contenute nel presente regolamento sono di stretta interpretazione, ed in ogni caso s'interpretano e si applicano secondo i principi generali del diritto.

Art. 22 - NORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIA

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, relativamente alla costituzione ed al funzionamento dell'istituto del referendum, si rinvia allo Statuto del Comune di Montopoli in Val d'Arno, ed alle leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. In via transitoria e derogatoria da quanto stabilito nel presente Regolamento, tenendo conto che risulta essere in corso di presentazione proposta referendaria depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune in data 23.06.2015, prot. arrivo n. 9849, si statuisce che la proposta in questione possa essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale per la verifica dell'ammissibilità ove sia stata sottoscritta con un numero di adesioni non inferiore al dieci per cento della popolazione maggiorenne residente, avente diritto al voto per le elezioni comunali, risultante al termine dell'ultimo anno precedente l'inizio della raccolta delle firme e siano state rispettate le disposizioni contenute nello Statuto Comunale agli articoli 61 e 62.

3. Per quanto riguarda la proposta di cui al comma 2 del presente articolo, ove ritenuta ammissibile dal Consiglio Comunale, le successive fasi si svolgeranno secondo quanto indicato nel presente regolamento.

4. Ove ritenuto necessario, il Consiglio Comunale con la deliberazione di indizione dei

referendum comunali potrà stabilire tempistiche diverse per la presentazione dei documenti ed il rispetto degli adempimenti di cui al presente Regolamento.

5. Si evidenzia infine che, in relazione ai vincoli di spesa in materia di personale e di capacità finanziaria dell'Ente, collegata a mero titolo esemplificativo al rispetto delle disposizioni in tema di patto di stabilità, nonché agli altri vincoli di legge o contrattuali cui è soggetta l'Amministrazione Comunale, seppur qui non espressamente richiamati, il Consiglio Comunale per quanto di propria competenza, potrà stabilire volta per volta modalità di effettuazione della consultazione referendaria anche in deroga totale e/o parziale a quanto stabilito negli articoli precedenti del presente Regolamento, al fine appunto di rispettare i vincoli di cui sopra (per mera esemplificazione il Consiglio Comunale potrà modificare il giorno e l'orario dello svolgimento della consultazione referendaria, il numero dei seggi elettorali, le modalità di effettuazione o anche l'eliminazione della propaganda elettorale, etc...).

6. La disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è applicabile anche nell'eventualità di svolgimento della proposta referendaria depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune in data 23.06.2015, prot. arrivo n. 9849.